

**COMUNE DI CRESCENTINO
PROVINCIA DI VERCELLI**

**NORME PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELLA
RETE DISTRIBUTIVA DEI
CARBURANTI**

(Adeguamento alla LR n°14 del 31.05.2004)

Delibera di C.C. n° 28 del 29/9/2006

Il Sindaco : Fabrizio Greppi

Il Segretario comunale : Dott. Giovanni Calderone

Settembre 2006

CAPO 1 PRINCIPI GENERALI.

Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge Regionale 31/05/2004 n°14 recante "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti" le presenti norme disciplinano il procedimento autorizzativo per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti per l'erogazione dei carburanti, nonché le modifiche e/o il potenziamento di quelli esistenti, definendo requisiti urbanistici, caratteristiche delle aree su cui possono essere installati, al fine di consentire la razionalizzazione della rete distributiva a livello comunale e regionale, in coerenza alla tutela dei beni storici ed artistici, sanitari ed ambientali, della sicurezza stradale, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

Art. 2 Definizioni.

Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in :

- 1) impianti generici;
- 2) impianti dotati di apparecchiature post-pagamento;
- 3) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

Si definisce:

- a) *erogatore*, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente sia i volumi sia le quantità trasferite.
Esso è composto da:
 - una pompa o un sistema di adduzione;
 - un contatore o un misuratore;
 - una pistola o una valvola di intercettazione;
 - tubazioni che lo connettono.
- b) *colonnina*, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
- c) *impianto*, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica del carburante per autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.
- d) *self-service pre-pagamento*, il complesso di apparecchiature sia a moneta sia a lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
- e) *self-service post-pagamento*, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

- f) *rete*, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine ed oli lubrificanti, gasolio, GPL e metano per autotrazione.

Art. 3 Classificazione degli impianti.

Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati in:

- a) *stazione di servizio*: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il lavaggio sia grassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo, nonché dotato di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori.
- b) *stazione di rifornimento*: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi i locali per lavaggio, sia grassaggio, sia altri servizi per l'autoveicolo.
- c) *chiosco*: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da un eventuale locale adibito a servizi igienici.
- d) *punto sia isolato sia appoggiato*: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria, per tali impianti non è richiesta una superficie minima, è richiesta comunque l'area fuoristrada.

Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto amministrativo.

I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento, devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma ed inoltre essere dotati, oltre di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici di vendita non superiori a 150 mq e/o pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui agli articoli successivi. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita la sorveglianza.

CAPO 2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI.

Art. 4

Potenziamenti e modifiche degli impianti.

a) Costituisce potenziamento dell'impianto:

l'aggiunta, in un impianto esistente ed in esercizio sia di apparecchiatura self-service pre-pagamento sia di nuovi carburanti, ad eccezione della benzina priva di piombo. Costituisce altresì potenziamento l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento su colonnine eroganti benzine prive di piombo, qualora per l'impianto non sia già stata rilasciata autorizzazione per tali apparecchiature.

Il potenziamento non costituisce aumento del numero degli impianti esistenti in ciascun Comune al fine del rilascio del relativo provvedimento.

b) Costituisce modifica all'impianto:

1. l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
2. la variazione del numero di colonnine;
3. la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
4. il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già autorizzati;
5. la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
6. l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
7. l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
8. la detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
9. la detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti 1), 2), 5), e 7) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di modifica di cui al punto 6) alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 28.12.2000 n°445, attestante che l'impianto è dotato di autonome attività commerciali integrative su superfici di vendita non superiori a 150 mq. e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 5
Trasferimento della titolarità degli impianti.

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla regione ed al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto.

Art. 6
Sospensioni facoltative.

La sospensione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al Comune ove è localizzato l'impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita.

L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni.

Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 7
Comunicazioni alla Regione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.10 della L.R. 31.05.2004 n°14, il Comune deve comunicare alla Regione:

- il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- le modifiche intervenute sugli impianti;
- le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
- le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

Il gestore deve comunicare alla Regione:

- ogni informazione che la Regione richiede con apposita nota.

CAPO 3 CRITERI DI INCOMPATIBILITA'.

Art. 8

Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti.

Allo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base di quanto riportato al successivo art.10. Tali verifiche sono sostitutive di quelle di cui all'art.1 comma 5 del DLgs 11.02.1998 n°32, fatte salve comunque ulteriori norme in materia.

Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui ai punti 1), 2), 5) 7) e 8) del precedente art.4 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 28.12.2000 n°445, attestante di non ricadere in lacuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo art.9.

Art. 9

Incompatibilità. Definizioni e procedura.

Ricadono nella fattispecie di incompatibilità:

- a) gli impianti situati nelle zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno di centri abitati;
- b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori di centri abitati;
- c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 ml, salvo si tratti di un unico impianto in comuni montani, al di fuori di centri abitati;
- d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a 2,20 ml dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
- e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a 2,40 ml dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico, il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a 2,80 ml, la profondità della carreggiata.

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.

Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ed in mancanza del relativo adeguamento, da effettuarsi nei termini stabiliti dal Comune, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto, al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La revoca deve contenere :

- a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione;
- b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del DM 471/99, in attuazione dell'art.17 del Dlgs 22/97.

Le operazioni di cui alla lettera b) del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di revoca o di autorizzazione allo smantellamento, quando prevista, salvo diverso termine fissato dal Comune.

CAPO 4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

Art. 10 Istanze per nuove autorizzazioni

L'istanza tendente ad ottenere una nuova autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- a) l'oggetto dell'istanza, le generalità del richiedente, il domicilio legale, gli estremi fiscali, l'iscrizione al registro imprese, gli estremi catastali dell'area oggetto dell'insediamento, le caratteristiche dell'impianto, il numero di erogatori, il numero e la capienza dei serbatoi, altri servizi presenti (es. self-service pre o post pagamento) o attività collaterali (per le istanze tendenti ad ottenere il dispositivo self-service post pagamento precisare la tipologia degli autonomi servizi forniti per l'automobile, per l'automobilista e la tipologia delle autonome attività commerciali integrative esercitate).
- b) l'autocertificazione riportante come premessa la dicitura "consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei propri riguardi, a norma dell'art. 26 della Legge 04/01/1968 n. 15 le sanzioni previste dal Codice Penale o dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti dichiara:"
la nuova ubicazione, il titolo di disponibilità del sito, che per il richiedente non sussistono le condizioni ostative previste dalla vigente normativa in materia di requisiti per l'esercizio delle attività commerciali, e che non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'istanza dovrà essere consegnata e firmata dinanzi al funzionario incaricato al ritiro in caso contrario dovrà essere allegata copia della carta di identità del titolare richiedente o del legale rappresentante della società.

Unitamente all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni e a quanto stabilito nel presente Regolamento;
2. progettazione dell'impianto con relativi allegati tecnici secondo le indicazioni stabilite dagli uffici comunali di riferimento: sportello unico per attività produttive, settore urbanistica, settore autorizzazioni commerciali.

Art. 11

Istanza per autorizzazioni al potenziamento.

L'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione al potenziamento per i casi previsti dall'art.4 punto a), deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- a) l'oggetto dell'istanza, le generalità del richiedente, il domicilio legale, gli estremi fiscali, l'iscrizione al registro imprese, il numero e la data della concessione petrolifera, la composizione dell'impianto allo stato della presentazione dell'istanza e l'esatta composizione dell'impianto a potenziamento ultimato;
- b) l'istanza dovrà altresì contenere l'autocertificazione riportante come premessa la dicitura "consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei propri riguardi, a norma dell'art. 26 della Legge 04/01/1968 n. 15 le sanzioni previste dal Codice Penale o dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti dichiara:"

L'autocertificazione dovrà contenere la dichiarazione di titolarità dell'impianto, l'effettiva erogazione di carburanti dell'impianto nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza.

L'istanza dovrà essere consegnata e firmata dinanzi al funzionario incaricato al ritiro in caso contrario dovrà essere allegata copia della carta di identità del titolare richiedente o del legale rappresentante della società.

Unitamente all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni e a quanto stabilito nel presente Regolamento;
2. progettazione dell'impianto con relativi allegati tecnici secondo le indicazioni stabilite dagli uffici comunali di riferimento: sportello unico per attività produttive, settore urbanistica, settore autorizzazioni commerciali.

Per la rinuncia ad un impianto, al fine del rilascio dell'autorizzazione, sarà necessario il parere del Comune ove è sito l'impianto oggetto di rinuncia ed il nulla osta regionale.

Art. 12

Comunicazioni di modifica dell'impianto.

Nei casi di cui all'art.4 lettera b) il titolare dell'impianto dovrà preventivamente comunicare in carta semplice al Sindaco, alla Regione, all'UTF, al Comando Vigili del Fuoco l'oggetto della modifica, la composizione dell'impianto al momento della comunicazione e la composizione dell'impianto a modifica ultimata, il tempo entro il

quale si prevede l'attuazione e che le stesse saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali .

La comunicazione inviata al Sindaco dovrà essere prodotta in duplice copia.

Il settore competente provvederà a restituire copia della comunicazione apponendo su di essa il timbro riportante la data di ricevimento con la dicitura nulla osta.

Qualora le opere relative alle modifiche comunicate non venissero effettuate dovrà essere data nuova comunicazione al Sindaco e a tutti gli Enti di cui sopra della rinuncia all'esecuzione delle modifiche riconfermando l'originaria composizione dell'impianto.

La presente comunicazione non esclude, ove necessaria, la richiesta di permesso a costruire o di denuncia inizio attività.

CAPO 5 REQUISITI URBANISTICI DELLE AREE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

Art. 13 Bacini di utenza

Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:

- carburante erogato;
- veicoli circolanti;
- numero di abitanti;
- numero di punti vendita esistenti.

Sulla base di quanto previsto dall'art.2 della L.R. 31.05.2004 n°14, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, i seguenti bacini di utenza regionali composti da insieme di Comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell'obiettivo individuato per ogni bacino così come definito al successivo art. 14:

- a) zone A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza);
- b) zona B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza);
- c) zone C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza);
- d) zone D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza);

L'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali è riportato nell'allegato B della Legge.

Art. 14 Obiettivi di bacino e strumenti

L'obiettivo per ciascun bacino regionale, di cui la punto precedente, è definito come segue:

- a) zone A : migliorare la qualità e quantità dei servizi accessori alla vendita dei carburanti;
- b) zone B : favorire un aumento quantitativo medio per impianto del carburante erogato ed un miglioramento qualitativo dei servizi accessori;
- c) zone C : migliorare la copertura del servizio distributivo carburanti sul territorio ed implementare i servizi accessori;
- d) zone D : garantire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disservizi in tale zona.

Art. 15
Tutela dei Beni Ambientali – Architettonici

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

- 1) nelle aree di pertinenza o limitrofe di edifici tutelati ai sensi del Titolo I “Beni culturali” del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n° 352”;
- 2) nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G.C. e comunque tali da impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico – artistico – architettonico e/o di interferenze con particolari aggregati urbani di interesse ambientale;
- 3) nelle aree individuate dal P.R.G.C. ai sensi del primo comma, lettera A, dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 ed in quelle individuate ai sensi dell’art. 24 della L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 s.m. ed i., ivi compresi gli ambiti di conservazione;
- 4) nelle aree situate in fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al D.P.C.M. 24/07/1998;

Art. 16
Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee

Relativamente alla localizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti quattro zone omogenee:

- a) *Zona 1* – Centri storici e ambiti di conservazione (Zona “A” di D.M. 2.04.1968 n° 1444). All’interno di tali aree (parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui agli articoli 19 e 81 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.) non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; possono continuare l’attività gli impianti esistenti purché non deturpino il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona.
- b) *Zona 2* – Zone residenziali (Zone “B” e “C” di D.M. 2.04.1968 n° 1444). All’interno di tali aree (parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza) non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; possono continuare l’attività gli impianti riconducibili a chiosco, a stazione di rifornimento e stazione di servizio, quest’ultima, con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito oli lubrificanti, servizio di sostituzione e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili), oltre alle attività complementari di cui ai successivi articoli.
- c) *Zona 3* – Zone per insediamenti produttivi (Zone “D” e “F produttiva” di D.M. 2.04.1968 n°1444). All’interno di tali aree (industriale, artigianale, commerciali di vario tipo) possono essere installati esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazioni di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti

prevalentemente al veicolo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo e alla persona con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili.

- d) *Zona 4* - Zone agricole (Zona "E" di D.M. 2.04.1968 n° 1444). All'interno di tali zone (parti del territorio destinate all'attività agricola) possono essere installati esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazione di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona del tipo ristorante, oltre alla possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili.

Art. 17

Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto.

L'area destinata all'insediamento di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, deve possedere, a seconda della zona omogenea in cui è ubicata e al tipo di impianto cui essa è destinata, le seguenti superfici minime espresse in metri quadrati, escluse le corsie di accelerazione e di decelerazione:

Bacino di utenza regionale	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Zone A	1.500,00	1.700,00	2.000,00
Zone B	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Zone C	500,00	700,00	1.000,00
Zone D	400,00	500,00	700,00

Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

Nelle zone B,C e D la superficie minima dei nuovi impianti che hanno al proprio interno attività commerciali (esercizi commerciali al dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 30% rispetto a quella prevista dalla precedente tabella.

Le colonnine, i serbatoi e le attrezzature relative al lavaggio devono essere posizionate ad una distanza di almeno mt. cinque dal ciglio stradale e dai confini dell'impianto stesso. Per ulteriori manufatti riconducibili alla definizione di "basso fabbricato" si applicano le disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.C.

All'interno dell'area di servizio possono essere attrezzati spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.

Gli impianti stradali di distribuzione carburanti che prevedono al proprio interno l'inserimento di attività complementari, come definite al precedente comma 4, ferma restando la verifica del rapporto di copertura previsto dal PRGC, devono essere dotati di aree da assoggettare a parcheggio pubblico nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento destinata alle suddette attività complementari,

con un minimo di 150 mq., da vincolarsi mediante atto pubblico registrato e trascritto.

Art. 18
Fasce di rispetto stradale

Gli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3 possono essere localizzati nelle fasce di rispetto stradale di cui al D.M. 1.04.1968 n° 1444 ed al Nuovo Codice della Strada e nelle aree contigue classificate agricole ai sensi del D.M. 2.04.1968 n°1444 per una profondità non superiore a mt. 80 misurata dal limite della carreggiata stradale a condizione che sia sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo che impegni il titolare della concessione a richiedere l'autorizzazione allo smantellamento e rimozione di cui al successivo art.26 entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale, decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla rimozione dell'impianto a spese del Concessionario.

Art. 19
Modalità di attuazione

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti e gli ampliamenti di quelli esistenti sono subordinati al rilascio di Permesso a costruire o di Permesso a costruire Convenzionato, da rilasciarsi a titolo precario, per le installazioni di cui all'art. 20.

Tali modalità di attuazione si applicano anche in aree che il P.R.G.C. subordina alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata.

In ogni caso il progetto proposto non dovrà determinare lotti interclusi alla viabilità principale evitando sovrapposizioni tra flussi di traffico di accesso all'impianto e flussi derivanti dalla viabilità esistente o dalla viabilità di previsione.

Art. 20
Distanze minime per le nuove posizioni.

Il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art.3 comma1, deve avvenire tenendo conto sia dell'appartenenza del Comune ad uno dei quattro bacini regionali, nonché delle quattro zone omogenee a livello comunale, in funzione dei valori precisati nella seguente tabella:

Bacino di utenza regionale	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Zone A	500,00	800,00	1.000,00
Zone B	600,00	1.000,00	1.500,00
Zone C-D	800,00	1.500,00	2.000,00

Non sono definite le distanze per la Zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.

Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di impianti sulla viabilità pubblica.

La distanza tra impianti di Comuni confinanti che appartengono a diverso bacino regionale e/o a diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate dalla suddetta tabella.

In caso di installazione di nuovi impianti stradali di carburanti all'interno di aree di pertinenza di struttura di dettaglio moderno, le distanze sono calcolate avendo come riferimento l'accesso della struttura di dettaglio moderno medesima sulla via pubblica più vicina ad un impianto esistente, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita all'interno del piazzale.

Art. 21

Attività integrative negli impianti

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie di vendita non inferiore a mq.30,00 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato (mq.150,00).

Gli impianti già esistenti che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali e/o pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30,00 e non superiore, per le sole attività commerciali, a quella degli esercizi di vicinato (mq.150,00).

Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande), il Comune, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore. In tale caso l'autorizzazione è connessa all'impianto di carburante, non può essere ceduta autonomamente e decade con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F., ai sensi dell'art.9 della Legge 57/2001, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

Art. 22
Accessi

Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 22 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) ed all'art. 61 del relativo Regolamento.

Gli accessi dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti localizzati sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano devono rispondere ai requisiti previsti dal N.C.d.S. per i passi carrabili.

Gli accessi su strade di tipo B, così come definite dal N.C.d.S. per i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

Il piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti deve essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico. Qualora in luogo delle banchine stradali vi siano dei marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemato con marciapiede avente le stesse caratteristiche di sopralzo, cordatura e pavimentazione dei marciapiedi stradali.

Deve essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali senza alterare le relative sezioni. Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali è indispensabile la copertura, dovranno essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, qualora la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), devono essere previste di idonei pozzetti di decantazione ispezionabili, per garantirne la manutenzione. Tali opere sono a cura e spese del titolare dell'impianto.

Art. 23
Verde privato

I progetti relativi a nuovi impianti di distribuzione carburanti di cui alle lettere a, b, c dell'art. 3 dovranno obbligatoriamente prevedere aree da destinare a verde privato sistemato a giardino e/o a cortina nelle seguenti quantità riferite alla superficie del lotto oggetto dell'intervento:

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Stazione di servizio	10%	20%	20%
Stazione di rifornimento	10%	10%	10%
Chiosco	10%	-	-

Dovrà altresì essere prevista la piantumazione di essenze arboree pregiate in ragione di un esemplare ogni 20 mq. di superficie, o frazione di essa, destinata a verde privato. La tipologia delle essenze e il loro posizionamento deve essere concordato con il Settore Comunale Urbanistica ed Edilizia.

Art. 24 Insegne

Le insegne che insistono sull'impianto stradale di distribuzione carburanti devono avere, salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e dal Nuovo Codice della Strada, le seguenti caratteristiche:

- 1) le insegne poste parallelamente alla carreggiata devono avere superficie massima di mq. 10,00;
- 2) le insegne su palina (supporto proprio) devono avere una superficie massima di mq. 4,00;
- 3) tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dal margine della carreggiata e la proiezione esterna dell'insegna stessa non deve insistere al di fuori dell'area dell'impianto;
- 4) se trattasi di insegne luminose non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati, soprattutto in prossimità di impianti semaforici.
- 5) dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Comune per la posa di insegne che, prospicienti strade non comunali, necessita inoltre di nulla osta da parte dell'Ente proprietario della strada.

Art. 25 Segnaletica

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale sia verticale) come previsto dal N.C.d.S. che deve indicare il percorso al rifornimento, individuare l'accesso e l'uscita.

Art. 26 Smantellamento e rimozione

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta la relativa autorizzazione edilizia allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione devono prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto qualora siano in contrasto con la normativa di zona del P.R.G.C.;
- b) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, come previsto dalla vigente normativa;
- c) la bonifica del suolo ai sensi del D.M. 24.05.1999 n° 246.

Art. 27
Prescrizioni a tutela ambientale per gli impianti
di distribuzione carburanti per uso privato

Nell'area di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti di carburante).

CAPO 6 ORARI.

Art. 28 Principi generali.

I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

Le Amministrazioni Comunali, in collaborazione con la categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile.

Art. 29 Orari di apertura.

Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore.

I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

- a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
- b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00
- c) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30
- d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00
- e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00
- f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30
- g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
- h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30

La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione Comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 gg prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione scelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di servizio.

Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, sentite le OO.SS. dei gestori e dei titolari delle autorizzazioni, la Giunta Regionale, con le procedure di cui alla L.R.14/04, può prevedere la facoltà di apertura degli impianti di distribuzione carburanti tutti i giorni della settimana, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, anche su base provinciale. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio impianto, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, il gestore è tenuto a comunicare al Comune, con le modalità e condizioni di cui al precedente comma 3, e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il gestore.

Art. 30 Esenzioni.

Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto della chiusura pomeridiana nonché dei turni di chiusura settimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti. Su richiesta del gestore, l'orario di chiusura può essere posticipato fino alle ore 22,00.

Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto, il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.

Le autonome attività commerciali integrative non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali per le rispettive tipologie.

Art. 31
Turni di riposo.

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei Comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50% od al 33% oppure, comprendendo anche i Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale on i Comuni confinanti.

I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25%, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Art. 32
Servizio notturno.

Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per il territorio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi ed alla persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto vendita.

Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 33
Deroghe.

I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 34
Ferie.

La sospensione dell'attività per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, è autorizzata dal Comune su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.

Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

CAPO 7
PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI PRESSO GLI
IMPIANTI STRADALI E DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

Art. 35
Modalità.

Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire al Comune ove è localizzato l'impianto idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.

L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, di cui al D.M. 19.03.1990, non necessita di autorizzazione.